

REGOLAMENTO DEL PERSONALE INFN

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

TITOLO II PERSONALE DIPENDENTE

Art. 2 - Personale dipendente

Art. 3 - Piani di fabbisogno e dotazione organica

CAPO I - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Art. 4 - Principi generali

Sezione I - Assunzioni a tempo indeterminato

Art. 5 - Assunzioni mediante procedure selettive

Art. 6 - Assunzione mediante chiamata diretta

Sezione II - Assunzioni a tempo determinato

Art. 7 - Assunzioni a tempo determinato

CAPO II - DIRIGENZA

Art. 8 - Personale con qualifica dirigenziale

CAPO III - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE INFN

Art.9 - Costituzione e disciplina del rapporto di lavoro

Art.10 - Servizi pregressi

Art.11 - Sede di lavoro

Art. 12 - Invio del personale in missione

Art. 13 - Orario di lavoro

Art. 14 - Lavoro straordinario

Art. 15 - Riposo settimanale, ferie permessi e congedi

Art. 16 - Festività

Art. 17 - Congedi per motivi di studio o di ricerca

Art. 18 – Performance individuale del personale ricercatore e tecnologo

Art. 19. – Performance individuale del personale tecnico ed amministrativo

Art. 20 - Mobilità temporanea interna ed esterna

Art. 21 - Mobilità di personale verso altre amministrazioni

Art. 22 - Assegnazione temporanea di personale ad imprese

Art. 23 - Incarichi presso Università

Art. 24 - Trasferimenti

Art. 25 - Personale comandato

Art. 26 - Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi

CAPO IV - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

Art. 27 - Rapporto di lavoro a tempo parziale

Art. 28 - Telelavoro

CAPO V - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO E RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

Art. 29 - Cessazione del rapporto di lavoro

Art. 30 - Esonero dal servizio, trattenimento in servizio e risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'anzianità contributiva

Art. 31 - Riammissione in servizio

CAPO VI - DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Art. 32 - Diritti

Art. 33 - Obblighi e responsabilità

Art. 34 - Attività conto terzi

TITOLO III PERSONALE ASSOCIATO

Art. 35 - Personale associato

|

Art.36 – Tipologia delle associazioni

TITOLO IV

IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 37 - Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 38 - Trattamento dei dati personali

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Abrogazioni

Art. 40 - Entrata in vigore

DRAFT

REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito anche INFN) assolve ai propri fini istituzionali avvalendosi, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, di proprio personale, nonché di personale dipendente da istituti di istruzione universitaria, istituzioni di ricerca, altre amministrazioni pubbliche, o già dipendente di Università ed Istituzioni di ricerca di rilevanza internazionale, mediante incarico di ricerca scientifica o tecnologica o di collaborazione tecnica, ovvero altre forme di associazione.
2. Il Regolamento del personale dell'INFN, adottato nell'ambito dell'autonomia riconosciuta agli enti pubblici di ricerca dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nel rispetto della legislazione vigente in materia di pubblico impiego e in particolare di quanto stabilito dallo Statuto all'art. 3, comma 4, tenuto conto dei principi contenuti nella Carta europea dei ricercatori, e nel Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori definisce lo stato giuridico del personale, nonché i diritti e gli obblighi che allo stesso fanno capo.
3. L'INFN assicura pari trattamento e pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e violenza morale o psichica sui luoghi di lavoro.
4. L'INFN, nel recepire le indicazioni della commissione Europea, garantisce la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, allo scopo di migliorare ed accrescere la professionalità, l'esperienza e il patrimonio delle competenze; garantisce, inoltre, l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività scientifica e di ricerca.
5. L'INFN assicura, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la trasparenza intesa come accessibilità totale, anche attraverso la predisposizione di un'apposita sezione sul proprio sito istituzionale delle informazioni concernenti la propria organizzazione e la propria attività, dei risultati concernenti l'attività di misurazione e valutazione della stessa.

TITOLO II PERSONALE DIPENDENTE

Art. 2

Personale dipendente

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è disciplinato dalla legislazione vigente in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dalle norme di contrattazione collettiva nonché dal presente Regolamento.
2. Il personale dipendente dell'INFN è costituito da:
 - a) personale con contratto a tempo indeterminato;
 - b) personale con contratto a tempo determinato;
 - c) personale straordinario con contratto a tempo determinato.

Art. 3

Piani di fabbisogno e dotazione organica

1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nel piano triennale di attività adottato ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e dell'art. 3, comma 3 dello Statuto,

definisce la programmazione del fabbisogno del personale dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato in funzione del perseguimento della missione dell'INFN e delle esigenze connesse alla realizzazione dei programmi di ricerca previsti nel piano stesso.

2. Nell'ambito della propria autonomia, l'INFN determina, con deliberazione del Consiglio Direttivo, la consistenza e le variazioni della dotazione organica, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
3. La dotazione organica dell'INFN è unica a livello nazionale e per profilo ancorché distribuita su più livelli ed è definita previo confronto con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente, nei limiti stabiliti dal piano triennale di attività e delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli quantitativi e procedurali posti dalla legislazione vigente.

CAPO I RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Art. 4 Principi generali

1. L'INFN, nel rispetto dei limiti numerici e di spesa posti dalla normativa vigente e ferme restando le modalità relative alle assunzioni obbligatorie o al ricorso alle liste di collocamento nonché le altre modalità di carattere generale previste dalla legge, recluta il proprio personale a tempo indeterminato:
 - a) mediante concorso pubblico o altre procedure selettive nell'ambito delle quali potranno essere previste riserve di posti da destinarsi al personale interno nelle modalità e limiti previsti dalla normativa vigente;
 - b) mediante utilizzazione delle graduatorie delle procedure di cui al precedente punto a), entro i limiti di validità temporale delle graduatorie stesse;
 - c) mediante mobilità da Ente del comparto o da altra Amministrazione, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
 - d) mediante chiamata diretta nei limiti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;
 - e) mediante le procedure di cui all'art.5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2002-2005.
 - f) mediante altre procedure previste dalla legge.
2. L'INFN, nel rispetto dei limiti numerici e di spesa posti dalla normativa vigente, e ferme restando le modalità relative alle assunzioni obbligatorie o al ricorso alle liste di collocamento nonché le altre modalità di carattere generale previste dalla legge, recluta il proprio personale a tempo determinato:
 - a) mediante procedure selettive pubbliche;
 - b) mediante utilizzazione delle graduatorie delle procedure di cui al precedente punto a), entro i limiti di validità temporale per le stesse fissati dal disciplinare di cui al successivo art. 7, comma 4, lett. a);
 - c) mediante chiamata diretta nei limiti e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente.
3. Per esigenze di carattere eccezionale, l'INFN può reclutare, con provvedimento motivato, personale straordinario con rapporto di lavoro di durata non superiore a 90 giorni limitatamente ai profili professionali per i quali è consentito l'accesso con il diploma di scuola secondaria di secondo grado, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 comma 1, della legge 20 marzo 1970, n.75.

Sezione I Assunzioni a tempo indeterminato

Art. 5 Assunzioni mediante concorso pubblico o altre procedure selettive

1. L'assunzione di personale a tempo indeterminato è effettuata in modo coerente con la programmazione triennale dell'attività effettuata in funzione del perseguimento della missione dell'INFN e della realizzazione dei programmi di ricerca ivi definiti.
2. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto dei principi contenuti nel titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e nel Codice Minerva, previo confronto con le organizzazioni sindacali ammesse

alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente, definisce con proprio disciplinare:

- a) le tipologie delle procedure selettive per ciascun profilo e livello professionale, le relative forme di pubblicità, i requisiti specifici di ammissione, le eventuali soglie di idoneità, le modalità di svolgimento delle procedure, i termini e le modalità di utilizzazione delle graduatorie;
 - b) i criteri per la composizione e l'operatività delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di nomina delle stesse;
 - c) il contenuto dei bandi.
3. Il disciplinare di cui al precedente comma tiene conto dei principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e dell'assenza di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica nazionale o sociale, alla religione, o alle convinzioni, alla lingua, alla disabilità, alle opinioni politiche ed alle condizioni sociali o economiche.

Art. 6

Assunzione mediante chiamata diretta

1. Il Consiglio Direttivo, nei limiti e secondo le modalità indicate nell'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dispone, con propria deliberazione, l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori o tecnologi, italiani o stranieri, dotati di altissima qualificazione scientifica o che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
2. Il profilo e il livello di inquadramento è stabilito in relazione al grado di qualificazione scientifica o alla rilevanza dei riconoscimenti conseguiti; la fascia stipendiale è attribuita in relazione all'esperienza professionale maturata.

Sezione II

Assunzioni a tempo determinato

Art. 7

Assunzioni a tempo determinato

1. L'assunzione di personale a tempo determinato è effettuata in modo coerente con la programmazione triennale delle attività, per specifici programmi o progetti di ricerca, per la gestione di infrastrutture complesse, nonché per esigenze di carattere organizzativo o sostitutivo.
2. La durata dei contratti tiene conto delle esigenze previste nella programmazione e, in conformità a quanto disposto dalle norme di contrattazione collettiva, non può essere superiore a cinque anni.
3. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, per i profili di Ricercatore e Tecnologo, può avvenire ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.171 mediante chiamata diretta per il personale di elevato livello professionale ed esperienza, che abbia superato apposite selezioni nazionali di idoneità. Il rapporto di lavoro costituito a seguito di tale procedura non può avere una durata complessivamente superiore a tre anni.
4. Con cadenza annuale l'INFN avvia, con le medesime modalità previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato, procedure selettive cui possono accedere coloro i quali siano stati titolari di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato con l'INFN per un periodo, anche cumulativo, non inferiore a due anni. I contratti stipulati a seguito di tali selezioni, in ogni caso non potranno avere una durata superiore a due anni.
5. Nei limiti stabiliti dai piani di fabbisogno del personale e dalla dotazione organica, l'INFN per il personale titolare di rapporti di lavoro stipulati previo superamento delle procedure di cui al precedente comma 4 può dare applicazione a quanto disposto dall'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto degli enti ed istituzioni di ricerca relativo al quadriennio normativo 2002-2005.
6. Il personale tecnico di elevato livello di competenza, esperienza, ovvero altamente specializzato può essere assunto con contratto a tempo determinato per chiamata diretta ai sensi dell'art. 15 del contratto collettivo nazionale sottoscritto in data 7 ottobre 1996.
7. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto dei principi contenuti nel titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, previo confronto con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente e avuto riguardo alle esigenze in relazione alle quali è disposta l'assunzione, definisce con proprio disciplinare:

8. a) le tipologie delle procedure selettive per ciascun profilo e livello professionale, le relative forme di pubblicità, i requisiti specifici di ammissione, le eventuali soglie d'idoneità, le modalità di svolgimento delle procedure, i termini e le modalità di utilizzazione della graduatoria, eventuali specifiche clausole contrattuali;
b) i criteri per la composizione e l'operatività delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di nomina delle stesse;
c) il contenuto dei bandi.
9. Al personale assunto con contratto a tempo determinato si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale a tempo indeterminato.

CAPO II DIRIGENZA

Art. 8 Personale con qualifica dirigenziale

1. Il reclutamento di personale di qualifica dirigenziale, il conferimento dei relativi incarichi, nonché l'eventuale istituzione di apposita separata area della vice dirigenza, sono disposti secondo i principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'INFN può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia. La durata di tali incarichi non può eccedere per gli incarichi dirigenziali di prima fascia il termine di tre anni e per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale valutata secondo i criteri indicati dall'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
3. Il parere vincolante sulla validità curricula dei dirigenti proposti, previsto dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 è espresso dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione entro 60 giorni dall'individuazione effettuata dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.

CAPO III STATO GIURIDICO DEL PERSONALE INFN

Art.9 Costituzione e disciplina del rapporto di lavoro

1. La costituzione del rapporto di lavoro avviene mediante stipula di contratto individuale di lavoro, in forma scritta, tra l'INFN ed il lavoratore.
2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'INFN è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.
3. Il Consiglio Direttivo, con apposita deliberazione, individua le misure ed i provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro la cui adozione sia riservata al Direttore della Struttura INFN presso la quale il dipendente presta servizio, salvo che il presente Regolamento non stabilisca diversamente

Art. 10 Servizi pregressi

1. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, in sede di costituzione del rapporto di

lavoro ed ai soli fini dell'anzianità di servizio, sono riconosciuti, fino ad un massimo di 5 anni, i periodi di servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'INFN nel medesimo profilo di inquadramento per detta assunzione a tempo indeterminato e nel medesimo livello, o in livello superiore

2. Gli stessi periodi di cui al precedente comma potranno essere altresì riconosciuti ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto di lavoro maggiorate degli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo e per un periodo complessivamente non superiore a 5 anni, per il personale assunto a tempo indeterminato potranno essere riconosciute le attività di ricerca scientifica e tecnologica svolte presso altre Istituzioni di Ricerca ed Università italiane.

Art.11

Sede di lavoro

1. Ai fini del presente Regolamento si intende come sede di lavoro del dipendente il luogo ove è ubicata la Struttura INFN presso la quale il dipendente è assegnato. Tale sede è indicata nel contratto individuale di lavoro.

Art. 12

Invio del personale in missione

1. Il personale, per esigenze di servizio o di ricerca di carattere temporaneo, può essere inviato in missione presso località diverse da quella della sede di lavoro.
2. Il Consiglio Direttivo, previo confronto con le organizzazioni sindacali, con proprio disciplinare individua specifici criteri e procedure per l'invio in missione del personale, nel rispetto della normativa vigente .

Art. 13

Orario di lavoro e di servizio

1. L'articolazione dell'orario di lavoro e di servizio è stabilita dall'INFN in conformità a quanto disposto in materia dalla contrattazione collettiva, nel rispetto della Carta europea dei ricercatori e in modo da salvaguardare le esigenze di servizio o di ricerca.
2. A tal fine l'orario settimanale può essere ripartito in misura variabile nelle diverse giornate lavorative, e, per esigenze di servizio o di ricerca, possono essere istituiti turni di lavoro, anche continui ed avvicendati, diurni, notturni e festivi tenendo conto della dovuta sovrapposizione nell'avvicendamento del personale.
3. Le ore in eccesso possono essere recuperate anche attraverso un massimo di 22 giorni di assenza compensativa all'anno.
4. Al lavoro in turni si applica la disciplina prevista dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.
5. Per particolari categorie di personale, nel rispetto della contrattazione collettiva, può essere prevista una disciplina specifica.
6. L'INFN, con l'osservanza di quanto disposto dalla contrattazione collettiva, per comprovate esigenze di servizio o di ricerca connesse allo svolgimento di particolari attività di servizio o tecnico-scientifiche, può stabilire, previa consultazione con le rappresentanze sindacali locali, per il dipendente addetto a tali attività, una articolazione dell'orario e degli eventuali turni di lavoro diversa da quella stabilita in via generale.

Art. 14

Lavoro straordinario

1. Il personale tecnico e amministrativo è tenuto, qualora gli venga richiesto, a prestare la propria opera oltre i limiti del normale orario di lavoro secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.
2. Il lavoro straordinario può essere richiesto solo per esigenze di servizio di carattere eccezionale, temporaneo e contingente non altrimenti sopprimibili.
3. La richiesta di prestazioni di lavoro straordinario deve essere comunicata al dipendente con adeguato anticipo, compatibilmente con la situazione che determina la richiesta stessa.
4. Resta ferma l'informazione alle Organizzazioni sindacali prevista dalla contrattazione collettiva circa la distribuzione delle ore di lavoro straordinario e la relativa utilizzazione.

Art. 15

Riposo settimanale, ferie, permessi e congedi

1. In materia di riposo settimanale, ferie, permessi e congedi si applica la disciplina prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Per particolari motivi privati il personale ha diritto a permessi non retribuiti per un periodo massimo di 30 giorni all'anno computabili ad ogni effetto nell'anzianità di servizio.

Art. 16

Festività

1. Sono considerati giorni festivi, oltre alle domeniche, quelli riconosciuti come tali dalle vigenti disposizioni in materia; tutti gli altri giorni sono considerati feriali.

Art. 17

Congedi per motivi di studio o di ricerca

1. Al personale dipendente possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonché presso Istituzioni internazionali e comunitarie. Ove ricorrano motivi di interesse per l'INFN, specie in relazione ad esigenze di collaborazione internazionale, i congedi predetti possono avere una durata (anche continuativa) fino a 5 anni ogni 10 anni di servizio. Il Consiglio Direttivo può autorizzare eccezioni per esigenze di assoluta straordinarietà.
2. I congedi di cui al comma precedente devono essere richiesti dal dipendente con motivata domanda e sono concessi dal Presidente dell'INFN previa deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il Direttore della Struttura presso la quale il dipendente è assegnato, compatibilmente con le esigenze di servizio o di ricerca.
3. Due periodi di congedo si cumulano quando non siano interrotti da un periodo di effettivo servizio, nella sede di assegnazione, non inferiore a sei mesi. I periodi di tempo trascorsi in congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica sono validi ai fini dell'anzianità di servizio; detti periodi non sono invece computabili ai fini delle ferie.
4. Durante i predetti congedi il dipendente ha diritto alla conservazione dell'intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità, ove non usufruisca di trattamento economico almeno corrispondente da parte degli Istituti, o Laboratori esteri o da parte delle Istituzioni internazionali o comunitarie presso i quali usufruisce del congedo.
5. Nel caso in cui il trattamento economico corrisposto al dipendente da detti Istituti, Laboratori o Istituzioni sia di importo inferiore alla retribuzione fissa mensile dovutagli dall'INFN comprese le indennità pensionabili e liquidabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità, al dipendente è concesso un assegno pari alla differenza tra i due trattamenti. In ogni caso il trattamento economico ricevuto dal dipendente da detti Istituti, Laboratori o Istituzioni non potrà essere inferiore al 50% della retribuzione ricevuta dall'INFN.
6. Laddove il trattamento economico corrisposto al dipendente da detti Istituti, Laboratori o Istituzioni sia di importo superiore alla retribuzione fissa mensile dovutagli dall'INFN comprese le indennità

pensionabili e liquidabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità, il congedo sarà consentito senza assegni.

7. Nel caso di congedo per motivi di studio senza assegni permane a carico dell'INFN e del personale, nei limiti delle rispettive quote, il versamento dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
8. Il dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, nei primi 5 anni di servizio, può ottenere fino ad un massimo di due anni di congedo per motivi di studio o ricerca. Di norma, il primo periodo di congedo può essere concesso al neoassunto solo a partire dal secondo anno di servizio. Durante il periodo di prova, in nessun caso può essere concesso al dipendente neoassunto un congedo per motivi di studio o ricerca.

Art. 18

Performance individuale del personale ricercatore e tecnologo

1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, previa definizione, da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, degli obiettivi specifici, degli indicatori e degli standard, nonché delle modalità dirette ad assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e tecnologi, adotta le specifiche misure previste dall'art. 74, comma, 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2011.
2. In conformità a quanto disposto dai provvedimenti normativi indicati nel comma precedente, l'INFN, adotta specifiche misure volte a garantire:
 - a. la misurazione e valutazione della performance dei ricercatori e tecnologi, previa definizione, da parte dell'ANVUR, di obiettivi, indicatori e standard e modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e tecnologi ed individua fasi, tempi, modalità soggetti e responsabilità, nonché le relative procedure di conciliazione;
 - b. l'utilizzazione di sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito e delle eccellenze;
 - c. la trasparenza dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità

Art. 19

Valorizzazione del merito ed incentivazione della produttività del personale tecnico e amministrativo

1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, individua, strumenti e procedure di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa del personale tecnico ed amministrativo in conformità a quanto prescritto nei Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Il ciclo di gestione della performance in particolare è determinato secondo quanto disposto dal capo II del Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: l'INFN provvede alla redazione annuale, alle scadenze previste nel medesimo decreto legislativo alla redazione del Piano della performance e della relazione sulla performance secondo i canoni e per le finalità dal decreto stesso indicate.

Art. 20

Mobilità temporanea interna ed esterna

1. La mobilità temporanea interna può attuarsi su richiesta del dipendente in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalla vigente legislazione in materia.
2. L'INFN, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 consente forme di mobilità temporanea del proprio personale verso altri enti ed istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, previo accordo con gli enti di destinazione.
3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il Consiglio Direttivo, a seguito di richiesta del

|

dipendente che evidenzi seri e gravi motivi, può disporre l'assegnazione dello stesso presso una Struttura diversa da quella di appartenenza, per un periodo non superiore a sei mesi senza oneri a carico dell'INFN.

Art. 21

Mobilità di personale tra amministrazioni

1. Il passaggio di personale tra amministrazioni si attua con le modalità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22

Assegnazione temporanea di personale ad imprese

1. L'INFN, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e nell'ambito dei Protocolli di intesa stipulati, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni, per singoli progetti può disporre, previo consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di un dipendente ad un'impresa, per un periodo massimo di tre anni. La ripartizione degli oneri dell'assegnazione temporanea è stabilita nell'ambito di ciascun Protocollo d'intesa.

Art. 23

Incarichi presso Università

1. Il personale dipendente dell'INFN, previa autorizzazione, può assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le Università, nonché assumere incarichi di direzione di dipartimenti o centri di ricerca presso Università per periodi determinati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001.
2. Il personale dell'INFN può essere autorizzato o comandato a svolgere attività di ricerca presso le università per periodi determinati.
3. Le modalità con cui è concessa l'autorizzazione, anche al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste dalla legge, sono stabilite dal Consiglio Direttivo con proprio disciplinare, tenendo conto della legislazione vigente, nonché delle norme al riguardo inserite nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 24

Trasferimenti

1. Il personale dipendente, ad eccezione di quello che stia svolgendo il periodo di prova, a seguito di apposita domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio o di ricerca, può essere trasferito ad altra sede.
2. L'INFN rende pubblici annualmente i posti vacanti che possono essere ricoperti mediante trasferimenti, compatibilmente con le esigenze di servizio o di ricerca delle Strutture di appartenenza dei dipendenti interessati.
3. I trasferimenti a domanda del personale sono attuati in base ad apposite graduatorie degli aspiranti, predisposte tenuto conto dei criteri di priorità e delle procedure stabiliti dalla contrattazione collettiva.
4. Il trasferimento a domanda non comporta alcun onere aggiuntivo per l'INFN.
5. L'INFN ha facoltà di disporre, qualora sussistano motivate esigenze di servizio o di ricerca, sentite le organizzazioni sindacali il trasferimento d'ufficio del dipendente, sempre che a tali esigenze non si sia potuto provvedere mediante trasferimento a domanda.
6. In ogni caso l'INFN deve tener conto delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei suoi figli, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate.
7. Nel caso di soppressione o di ristrutturazione di una Struttura, l'INFN, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ne dà comunicazione a tutti i dipendenti interessati, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della data di tale soppressione o

- ristrutturazione, indicando a detti dipendenti le Strutture presso le quali ritiene che i medesimi possano essere trasferiti per svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento.
8. Entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, il dipendente deve far conoscere all'INFN la o le Strutture presso le quali è disposto a trasferirsi, operando la sua scelta anche al di fuori di quelle indicategli dall'Istituto,.
 9. Qualora, in seguito al trasferimento per motivi di servizio o di ricerca, dovesse rendersi necessario per il dipendente un periodo di qualificazione o di diversificazione scientifica, l'INFN provvede a comandare il dipendente predetto presso un idoneo organismo italiano o straniero, con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e successive modifiche e integrazioni, ovvero a fargli frequentare corsi di aggiornamento o di perfezionamento professionale.
 10. In ogni caso il trasferimento del dipendente è disposto con deliberazione del Consiglio Direttivo.
 11. Il provvedimento di trasferimento è notificato al dipendente con almeno sessanta giorni di anticipo.
 12. Il dipendente trasferito per esigenze di servizio o di ricerca ha diritto al trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 25 Personale comandato

1. Il personale può essere comandato a norma dell'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976 n. 411 e successive modifiche e integrazioni e nei limiti di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 183, a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle internazionali e comunitarie, Università italiane e straniere, Istituti o Laboratori nazionali, internazionali o stranieri, od altri organismi di ricerca, previo consenso del dipendente o su richiesta di detti Enti o Amministrazioni all'INFN.
 2. Il personale dell'INFN in posizione di comando può partecipare alle procedure interne per l'avanzamento di carriera.
 3. Il periodo trascorso in posizione di comando è utile a tutti gli effetti.
- La spesa per il personale comandato è posta carico dell'ente o amministrazione presso cui detto personale va a prestare servizio, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 26 Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi

1. In materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi si applica la disciplina dettata dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e dalla contrattazione collettiva.
2. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi presso altri soggetti pubblici o privati nazionali o internazionali è concessa con provvedimento del Presidente dell'INFN.

CAPO IV PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

Art. 27 Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. L'INFN può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. Tenuto conto di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, l'INFN previo confronto con le organizzazioni sindacali, con proprio disciplinare stabilisce la regolamentazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 28 Telelavoro

1. L'INFN può avvalersi a norma dell'articolo 4 comma 1 della legge 16 giugno 1998 n. 191, anche su richiesta del dipendente, del telelavoro allo scopo di razionalizzare le attività sulla base di specifici

progetti, secondo le modalità organizzative disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 ed avuto riguardo alle specifiche disposizioni della contrattazione collettiva.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo, previo confronto con le organizzazioni sindacali, con apposita deliberazione, individua le attività per le quali si ravvisano le condizioni per il telelavoro, indicando gli obiettivi, le tipologie professionali da coinvolgere i tempi e le modalità di attuazione. La medesima deliberazione può altresì stabilire la percentuale temporale nella quale il dipendente coinvolto è comunque tenuto a svolgere la propria attività presso la sede di lavoro.

CAPO V

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO E RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

Art. 29

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro, oltre agli altri casi specificamente previsti dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva, avviene:
 - per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno d'età o del diverso limite eventualmente stabilito dalla legge;
 - per dimissioni volontarie;
 - per decesso del dipendente.
2. I provvedimenti di collocamento a riposo e di presa d'atto delle dimissioni volontarie sono adottati dal Presidente dell'INFN.
3. I provvedimenti di risoluzione del rapporto di impiego sono adottati dal Consiglio Direttivo.

Art. 30

Esonero dal servizio, trattenimento in servizio e risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'anzianità contributiva

1. Per l'esonero dal servizio, trattenimento in servizio e la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'anzianità contributiva si applica l'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 31

Riammissione in servizio

1. Il dipendente cessato per dimissioni volontarie o per motivi di salute, con motivata deliberazione del Consiglio Direttivo, può essere riammesso in servizio alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1986, n. 411.
2. La riammissione in servizio è subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni di legge e al possesso dei requisiti generali per l'assunzione.
3. Al dipendente riammesso in servizio sono attribuiti il profilo, il livello e la fascia stipendiale in godimento all'atto della cessazione dall'impiego. L'anzianità maturata nella fascia stipendiale anteriormente alla cessazione non si computa ai fini del conseguimento della fascia stipendiale successiva.
4. Il periodo di servizio maturato prima della riammissione è valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto maggiorate degli interessi legali.

CAPO VI

DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Art. 32

Diritti

1. Al personale dipendente dell'INFN sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dallo Statuto dell'ente.
2. L'INFN individua con apposito disciplinare, previa consultazione con le organizzazioni sindacali i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno, in base alla normativa vigente e nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta Europea dei Ricercatori in materia di proprietà intellettuale.

Art. 33 Obblighi e responsabilità

1. I dipendenti dell'INFN sono tenuti a prestare la propria attività con diligenza e conformano la propria condotta alla legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro, ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva.
2. I dipendenti sono tenuti a prestare la propria attività con diligenza ed a mantenere il segreto sulle notizie di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della propria attività e la cui divulgazione possa arrecare danno all'INFN o a terzi. Dell'eventuale obbligo alla riservatezza o segretezza, i dipendenti saranno informati previamente per iscritto.
3. Il personale è responsabile, in relazione alle funzioni esercitate, dello svolgimento della propria attività di lavoro, nonché dagli obblighi derivanti dai doveri d'ufficio in conformità a dette funzioni ed alla struttura organizzativa dell'INFN.
4. In materia di responsabilità dei dipendenti si applicano le disposizioni legislative vigenti per il personale della pubblica amministrazione.

Art. 34 Proventi da attività conto terzi

1. Con apposito disciplinare sono individuate modalità e criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di ricerca, consulenza, formazione e attività conto terzi concernenti prestazioni rese a committenti esterni.

TITOLO III PERSONALE ASSOCIATO

Art. 35 Personale associato

1. Il personale associato è costituito da dipendenti del sistema universitario nazionale, di altri enti pubblici e privati convenzionati, da studiosi stranieri che operino nelle strutture dell'Istituto, da laureandi, dottorandi, borsisti e assegnisti dell'Istituto o di altre Organizzazioni convenzionate con l'Istituto nonché da personale già dipendente di Università e Istituzioni di ricerca di rilevanza internazionale, cui l'INFN conferisce incarichi di ricerca scientifica, tecnologica, di collaborazione tecnica o altre forme di associazione.
2. Il personale associato contribuisce alle attività dell'INFN conformandosi ai contenuti dell'articolo 4 dello Statuto.
3. L'associazione non costituisce rapporto di lavoro, è a termine e gratuita nonché soggetta per la sua attivazione alle esigenze dei programmi e dei progetti di ricerca e delle disponibilità logistiche delle singole Strutture e, per i dipendenti di altri enti, al rilascio dell'autorizzazione del datore di lavoro di appartenenza.

Art.36 Tipologie di associazioni

1. Il personale associato si articola in due distinte tipologie:
 - 1.1 Personale titolare di incarichi di ricerca e di collaborazione;
 - 1.2 Personale titolare di altre tipologie di associazione.

2. Gli incarichi di cui al comma 1.1 riguardano coloro che operano con continuità e prevalentemente nell'INFN, nell'ambito dei programmi e delle strutture di quest'ultimo e sono attribuiti con deliberazione della Giunta Esecutiva su richiesta dell'interessato e proposta del Direttore della Struttura di appartenenza.
3. Le altre tipologie di associazione di cui al comma 1.2 riguardano tutte le forme di collaborazione diverse da quelle di cui al comma 1.1 e sono attribuiti dal Presidente su richiesta dell'interessato e proposta del Direttore della Struttura di afferenza.
4. Il Consiglio Direttivo, con apposito Disciplinare, definisce le tipologie di associazione, le categorie dei destinatari, la durata e le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia, le modalità di attribuzione, gli adempimenti a carico degli interessati e dei Direttori delle Strutture, nonché i diversi contingenti massimi.

TITOLO IV IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 37 Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. L'INFN attua la legislazione vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e promuove tutte le ulteriori misure di prevenzione per gli aspetti non esplicitamente contemplati dalla normativa.
2. Il Direttore di ciascuna Struttura dell'INFN opera, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con le capacità e i poteri del datore di lavoro) previsti dalla legislazione medesima.
3. Le procedure di gestione della sicurezza sono indicate nei Documenti di Valutazione dei Rischi custoditi in ciascuna Struttura.
4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza partecipano alle attività di gestione della sicurezza secondo le disposizioni di legge.
5. I lavoratori sono tenuti alla frequenza dei corsi di informazione e formazione previsti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e gestione emergenze, che possono essere effettuati anche attraverso l'ausilio di strumenti multimediali destinati alla formazione con metodologia interattiva.
6. L'INFN assicura alle figure professionali della sicurezza la formazione e l'aggiornamento occorrenti per l'esercizio delle rispettive competenze e responsabilità.

TITOLO V TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 38 Trattamento dei dati personali

1. L'INFN effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del principio della trasparenza degli atti e dell'attività della pubblica amministrazione come sancito dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 Abrogazioni

- |
1. E' abrogato il Regolamento del personale dell'INFN adottato in data 18 maggio 1987 ed approvato con nota del Ministero della pubblica istruzione del 30 aprile 1987, prot. 2057.

Art. 40
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In sede di prima attuazione del presente Regolamento e fino all'adozione dei disciplinari in esso previsti, continuano a trovare applicazione i Regolamenti ed i provvedimenti assunti dall'INFN nel previgente ordinamento.

DRAFT